



# COMUNE DI SAN FERDINANDO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## PSC SAN FERDINANDO

LEGE URBANISTICA REGIONALE N. 19/2002 e ss.mm.ii.  
Il Responsabile Ufficio di Piano  
Ing. Ferdinando Laruffa

Il Sindaco  
Prof. Andrea Tripodi

### QUADRO CONOSCITIVO QN - QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E DI PIANIFICAZIONE

Elaborato: QNS2 - QNT: PAI - Piano di Assetto Idrogeologico e Vincoli determinati dal quadro normativo vigente

Gruppo di lavoro:  
Progettista:  
Arch. Angelo Chiaro

Collaboratori:  
Arch. Tatiana Fondacaro  
Pianificatore terr. Fabiana Nasso

### Legenda

#### Aree con pericolo d'inondazione - PAI Agg.2011 (approvato)

- Punti di attenzione
- Zone di attenzione
- Aree di attenzione derivanti da zone e punti (equiparate a R4)
- Pericolosità idraulica

#### Aree con pericolo di erosione costiera - P.S.E.C. 2016 (adottato)

- P1 - Aree a pericolosità bassa
- P2 - Aree a pericolosità media
- P3 - Aree a pericolosità elevata

#### Aree sottoposte a vincolo paesaggistico

- Territori costieri compresi in una fascia di 300metri dalla linea di battigia di cui all'art.142 - c.1 lett.a del D.Lgs n.42/2004 e ss.mm.ii.
- Fascia di 150 mt dai Fiumi/Torrenti/Corsi d'acqua di interesse paesaggistico di cui all'art.142 - c.1 lett.c del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.
- Territori coperti da boschi di cui all'art.142 - c.1 lett.g del D.Lgs n.42/2004 e ss.mm.ii.
- Terroni gravati da usi civici (L.R. n.18/2007) di cui all'art.142 - c.1 - lett.h del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.

#### Aree a vincolo archeologico

- Art.4 - prot. n.836 del 26.02.1977

#### Aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta



- Vincolo fluviale(10 mt) - art.96 - lett. f del R.D. n. 523/1904 e ss.mm.ii.

#### Viabilità

- Linea Ferroviaria
- Strada di raccordo porto - area industriale - svincolo autostradale
- Rete viaria

- Reticolo Idrografico
- Limite comunale

scala 1:5.000



**REGIONE CALABRIA**  
**ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - AUTORITA' DI BACINO REGIONALE**  
**Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)**  
(ai sensi dell'art. 1-bis della L. 365/2000, dell'art.17 Legge 18 maggio 1989 n. 183, dell'art.1 della Legge 3 agosto 1998 n. 257)

**NORME DI ATTUAZIONE**  
**E**  
**MISURE DI SALVAGUARDIA**

**TITOLO II**  
**NORME SPECIFICHE**  
**Parte II**  
**Assetto idraulico**

**Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4)**

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica assicurando il libero deflusso della piena con tempi di ritorno 20 - 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.

2. Nelle aree prodotte sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a) e b) e c) della legge 3 agosto 1978 n. 457, senza aumento di superficie e di volumi;
- c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;
- d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti o delle reti viarie;
- e) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, previa approvazione dell'Autorità di Bacino, che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento;
- f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volumi;
- g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscono ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'innaso;
- h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di quei interventi che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;
- i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai ricoperti ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
- j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risarcire il pregiudizio per la pubblica facoltà in caso di piena;
- k) interventi di manutenzione idraulica, come definiti nelle specifiche tecniche.

3. Non è richiesto il parere di cui al R.D. 523/1904 rilasciato dall'Autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente comma.